

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 25/03/2025

FATTO

La ricorrente contesta sia all'intermediario A, prestatore dei servizi di pagamento della ricorrente, sia all'intermediario B, prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario, l'inesatta esecuzione di un ordine di pagamento, dell'importo di euro 6.412,00, compiuto l'8 settembre 2021 in favore di un beneficiario truffaldino in luogo di quello desiderato, entrambi intestatari di conto corrente presso l'intermediario B. Lamenta di essere stata vittima di una truffa di c.d. *business email compromise* consistita nell'intercettazione di una email proveniente da un fornitore e la sua sostituzione con un'altra mail nella quale è stato alterato solo il numero di IBAN del beneficiario e di aver ricevuto scarsa collaborazione dagli intermediari al fine del recupero della somma illecitamente sottratta.

La ricorrente dichiara in particolare che il 7 settembre 2021 un fornitore ha inviato alla ricorrente tramite e-mail una fattura per euro 6.412,00 da saldare presso l'iban IT***961.

Questa e-mail non è mai stata ricevuta poiché intercettata da ignoti malfattori, che hanno poi inviato una nuova fattura con un diverso iban IT***436.

La ricorrente, convinta della genuinità dell'informazione ricevuta con quest'ultima mail, ha effettuato il bonifico l'8 settembre 2021, rendendosi conto del raggiro solo in seguito ai solleciti di pagamento pervenuti dall'effettivo creditore.

La ricorrente ravvisa la responsabilità degli intermediari poiché la ricorrente ha indicato esattamente la denominazione del soggetto che avrebbe dovuto essere l'effettivo beneficiario dell'operazione di pagamento.

Inoltre, imputa specificamente all'intermediario B il fatto che avrebbe potuto verificare la discordanza tra il numero di IBAN e il nominativo in quanto sia il beneficiario effettivo, sia quello che ha ricevuto l'indebito pagamento sono suoi clienti.

La ricorrente chiede al Collegio di condannare l'intermediario A e l'intermediario B "in solido tra di loro (...) alla refusione di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti sopra descritti e segnatamente al rimborso della perdita economica subita di euro 6.412,00, oltre interessi di mora legali medio termine maturati e maturandi".

Nelle controdeduzioni l'intermediario A deduce di aver dato doverosa e corretta esecuzione all'ordine di bonifico impartito dalla ricorrente, anche considerato che non era tenuto a effettuare alcun controllo sulla corrispondenza dell'iban al conto della società beneficiaria del bonifico.

Del resto, il mancato buon fine del bonifico è dipeso da una frode ai danni della ricorrente avvenuta compromettendo le comunicazioni di posta elettronica intercorse fra quest'ultima e la società beneficiaria del bonifico, dunque al di fuori della sua sfera di controllo.

L'intermediario A chiede al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Anche l'intermediario B conferma nelle controdeduzioni la correttezza del suo comportamento, avendo eseguito il bonifico in conformità all'IBAN riportato nel flusso di pagamento ricevuto, corrispondente a sua volta a quello indicato dalla ricorrente. Produce l'estratto delle registrazioni del sistema informatico (log) relativi all'ordine di pagamento ricevuto il 9 settembre 2021, all'interno delle quali è indicato l'IBAN del beneficiario dell'accredito IT***436.

L'intermediario B considera inconferenti i richiami giurisprudenziali citati a sostegno delle sue tesi difensive dalla ricorrente, alla quale imputa una colpa grave poiché nella fattura 'alterata' risultano almeno due anomalie rilevabili con l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore professionale: i) un'incongruenza tra il numero di conto corrente del beneficiario e le ultime cifre del codice IBAN identificative del conto corrente associato; ii) un'incoerenza tra il CAB e il luogo di radicamento della filiale indicati nella fattura e il CAB e il luogo di radicamento della filiale desumibili dall'IBAN errato. Inoltre, contesta alla ricorrente di non aver fornito la prova relativa all'adozione di adeguati sistemi di protezione informatica sui propri sistemi di posta elettronica.

L'intermediario B asserisce altresì di aver tentato immediatamente il recupero della somma accreditata sulle coordinate IBAN indicate nell'ordine di bonifico non appena ricevuta la relativa richiesta da parte dell'intermediario A tramite canale interbancario, purtroppo con esito negativo.

L'intermediario B chiede "il rigetto del ricorso in assenza di responsabilità imputabili alla Banca, riconoscendo al contrario in capo alla Resistente una responsabilità gravemente colposa con riferimento alla disposizione di bonifico impartita" e "nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede di definire la ripartizione del danno tra le parti in misura proporzionale al grado di responsabilità".

Nelle repliche la ricorrente ribadisce in sostanza le sue precedenti difese.

Anche le controrepliche dell'intermediario A richiamano le deduzioni difensive già esposte nelle controdeduzioni.

DIRITTO

1. Occorre stabilire se gli intermediari resistenti sono responsabili per aver eseguito il bonifico sul conto corrente indicato erroneamente dalla ricorrente e, in particolare per l'intermediario B, senza rilevare prima dell'esecuzione dell'ordine di pagamento la discrepanza tra il nominativo dell'intestatario del conto corrente individuato dall'IBAN e quello del soggetto che avrebbe dovuto beneficiare del pagamento indicato nell'ordine.

La disciplina fondamentale dei servizi di pagamento è contenuta nel d. lgs 27 gennaio 2010, n. 11, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE, il quale contiene specifiche disposizioni in tema di responsabilità dell'intermediario per "la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento".

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. r), del d. lgs n. 11/2010 l'identificativo unico è definito come "la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che l'utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento".

Secondo l'art. 24 del suddetto decreto legislativo, nel testo in vigore dal 13 gennaio 2018 per effetto delle modificazioni introdotte nei commi 2 e 3 rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 28, del d. lgs 15 dicembre 2017, n. 218, "se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico" (comma 1), con la precisazione che "il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico" (comma 3).

Sempre nell'art. 24 è altresì chiarito che "se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento", fermo restando che da una parte "il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento" e che "se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela"; dall'altra parte, "il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile" (comma 2).

2. Alla luce delle previsioni normative sopra richiamate è da escludere che nel caso di specie l'intermediario A, che è il "prestatore dei servizi di pagamento del pagatore", possa essere considerato responsabile dell'erroneo pagamento del bonifico.

Infatti, l'intermediario A ha eseguito l'ordine di bonifico effettuando l'accreditamento delle somme presso il conto corrente relativo al numero di IBAN indicato dalla ricorrente, operando dunque in linea con la norma di esenzione dalla responsabilità contenuta all'art. 24 sopra richiamato.

Del resto, all'intermediario A non è stata contestata dalla ricorrente né un'effettiva consapevolezza della discrepanza tra numero di IBAN indicato e nominativo del beneficiario, né una condotta di ostacolo al successivo tentativo di recupero delle somme.

Il che non lascia spazio all'operatività del regime generale di responsabilità negoziale ex artt. 1176 e 1218 c.c. essendo la fattispecie regolata esclusivamente dal regime speciale di esenzione ex art. 24 d. lgs n. 11/2010.

3. Per quanto concerne l'intermediario B, che è il "prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario", è vero che l'art. 24 del d. lgs n. 11/2010 potrebbe operare anche nei suoi confronti (v., tra le molte, Collegio di Roma, decisioni n. 8209/2024, n. 22371/2019 e n.



12501/2019; ma v. anche il principio espresso dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 162 del 12 gennaio 2017, riferita al testo dell'art. 24 precedente alle modificazioni in vigore dal 13 gennaio 2018; v. anche la sentenza della Corte di Giustizia UE 21 marzo 2019, causa C-245/18, riguardante la direttiva n. 2007/64/CE, della quale il d. lgs n. 11/2010 costituisce attuazione nel nostro ordinamento) e tuttavia il Collegio rammenta il principio secondo il quale il regime speciale di esenzione di responsabilità dell'art. 24 del d. lgs n. 11/2010 retrocede rispetto al regime generale di responsabilità contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c. allorché in base alle circostanze del caso concreto risulti, tra l'altro, che l'intermediario ha eseguito il pagamento essendo consapevole della divergenza tra il numero di IBAN e il nominativo del beneficiario indicati (arg. Corte di Cassazione, 25 giugno 2024, n. 17415).

In tali fattispecie, ferma l'irripetibilità del pagamento effettuato dall'intermediario all'erroneo beneficiario, può esservi infatti spazio per invocare una responsabilità del prestatore del servizio di pagamento di natura risarcitoria allorché si dimostri la sua specifica negligenza nell'eseguire il bonifico al numero di IBAN indicato nell'ordine di pagamento avendo preventivamente rilevato che il beneficiario non coincide con quello segnalato nel medesimo ordine di pagamento.

Al principio può essere attribuita una portata applicativa più ampia per ricomprendere non solo le ipotesi in cui sia fornita la prova della piena consapevolezza da parte dell'intermediario della divergenza tra il numero di IBAN e il nominativo del beneficiario indicati nell'ordine di bonifico, ma anche quelle nelle quali l'intermediario avrebbe potuto agevolmente accorgersi della discordanza, ciò anche in applicazione del principio di correttezza e buona fede negoziale che configura un dovere di protezione degli interessi della controparte se ciò può avvenire senza un significativo sacrificio di quelli propri sottesi al negozio.

Nel caso di specie, sembra assumere rilievo sotto questo profilo il fatto che presso l'intermediario B erano radicati i conti correnti sia del soggetto che avrebbe dovuto correttamente ricevere il pagamento, sia di quello che lo ha ricevuto indebitamente.

Per l'intermediario B, dunque, l'anomalia relativa alla discrepanza tra il numero di IBAN e il nominativo del beneficiario indicati era agevolmente rilevabile senza dover compiere sforzi operativi particolarmente gravosi.

Il che consente di configurare una violazione dei principi generali di diligenza professionale applicabili all'intermediario B ex art. 1176, comma 2, e 1218 c.c.

Alla luce di quanto, è possibile accertare una responsabilità dell'intermediario B per i fatti accaduti, non essendo sufficiente per escluderla il fatto che quest'ultimo, una volta acquisita consapevolezza della possibile frode e ricevuta la richiesta di richiamo del bonifico dall'intermediario A, si sia comunque attivato ai sensi dell'art. 24, comma 2, terzo periodo, del d. lgs n. 11/2010 per tentare il recupero della somma in data 21 settembre 2021, non riuscendo tuttavia nell'intento in ragione della sopravvenuta irreperibilità del soggetto che aveva illegittimamente beneficiato del bonifico.

4. Il riconoscimento della responsabilità negoziale dell'intermediario B espone quest'ultimo all'obbligo di risarcire il danno subito dalla ricorrente, da quest'ultima quantificato in € 6.412,00, oltre interessi, somma corrispondente al valore del bonifico in contestazione. Tuttavia, l'effettuazione dell'erroneo bonifico è avvenuta sulla base di un ordine di pagamento proveniente dalla stessa ricorrente e contenente un'indicazione scorretta del numero di IBAN inserito da quest'ultima.

Nella fattispecie è dunque possibile configurare un concorso di responsabilità della ricorrente nella produzione del pregiudizio ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, conseguentemente, ridurre il valore del danno che l'intermediario B è tenuto a risarcirle nella misura complessiva di € 3.000.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3922 del 18 aprile 2025

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario B per non aver rilevato l'anomalia del bonifico ricevuto e per l'effetto dispone che corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno determinata in via equitativa. Respinge il ricorso nei confronti dell'intermediario A. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario B corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA